

L'IMPRESA AGRICOLA L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) E LE SOCIETA' AGRICOLE

La modernizzazione del settore agricolo, le nuove figure professionali e le agevolazioni fiscali, creditizie e previdenziali

Di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Riferimenti normativi. - 2. Premessa. - 3. L'imprenditore agricolo. - 3.1. La nuova definizione di imprenditore agricolo. - 3.2. Le attività connesse. - 4. L'imprenditore agricolo professionale (IAP). - 5. Le società agricole. - 5.1. L'attribuzione alle società della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). - 5.2. La perdita dei requisiti. - 5.3. La denominazione o ragione sociale. - 5.3.1. *Norme di carattere generale.* - 5.3.2. *Adempimenti presso il Registro delle imprese.* - 5.4. L'attribuzione ai soci della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. - 5.4.1. *Norme di carattere generale.* - 5.4.2. *Adempimenti presso il Registro delle imprese.* - 6. Le competenze dell'INPS. - 6.1. Requisiti tempo-lavoro e reddito. - 6.2. Imprenditori agricoli professionali operanti nelle zone svantaggiate. - 6.3. Gli ulteriori chiarimenti dell'INPS e l'iscrivibilità in carenza dei requisiti. - 7. L'imprenditoria agricola giovanile. - 8. L'attività agromeccanica. - 9. La vendita al dettaglio dei prodotti agricoli. - 9.1. *Norme di carattere generale.* - 9.2. *La vendita al dettaglio in forma itinerante o su posteggio.* - 9.3. *La vendita al dettaglio in sede fissa.* - 9.4. *La vendita dei prodotti agricoli e l'iscrizione nel Registro delle imprese.* - 9.5. *Nuovi limiti alla obbligatorietà dell'iscrizione dell'imprenditore agricolo nel Registro delle imprese.* - 10. Le attività agrituristiche.

1. Riferimenti normativi

- **Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999** sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

- **Legge 5 marzo 2001, n. 57:** Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. Artt. 7 e 8.
(Pubblicata nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2001).

- **D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228:** Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
(Suppl. Ord. N. 149 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001).

- **Legge 7 marzo 2003, n. 38:** Disposizioni in materia di agricoltura
(Pubblicata nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2003).

- **D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99:** Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38
(Pubblicato nella G.U. n. 94 del 22 aprile 2004).

- **D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101**: Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
(Pubblicato nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2005)
- **INPS – Circolare n. 34 del 7 febbraio 2002** - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- **INPS – Circolare n. 186 del 1° dicembre 2003** - Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- **INPS - Circolare n. 85 del 24 maggio 2004** – Imprenditore agricolo professionale: IAP
- **INPS - Circolare n. 100 del 11 luglio 2004** – Precisazioni alla Circolare n. 85 del 24 maggio 2004
- **INPS – Circolare n. 96 del 18 giugno 2004** – Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l'anno 2004.
- **Agenzia delle Entrate – Circolare n. 44/E del 14 maggio 2002** – D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Imprenditore agricolo. Nuova formulazione dell'articolo 2135 del Codice Civile. Riflessi sulla disciplina dell'IVA e delle imposte dirette.
- **INPS – Circolare n. 48 del 24 marzo 2006** – D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101: “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Modifiche alla disciplina dello IAP.

2. Premessa

La legge 5 marzo 2001, n. 57 recante “*Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*”, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2000, reca al Capo II la previsione di una delega al Governo finalizzata alla modernizzazione del settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Tre sono i decreti legislativi che hanno fatto seguito a questa previsione, tutti pubblicati nel Suppl. Ord. n. 149 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001:

- 1) Il **D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 226**: Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- 2) Il **D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227**: Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- 3) Il **D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228**: Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

I principi e criteri direttivi dettati all'articolo 8 della legge-delega definiscono un quadro di riferimento basato su:

- a) la diffusione dell'innovazione tecnologica;
- b) la conservazione dell'unità aziendale;
- c) l'integrazione dell'attività agricola con altre attività (cosiddetta agricoltura multifunzionale);
- d) una sempre maggiore integrazione delle attività agroalimentari;
- e) le azioni di tutela e valorizzazione dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari;

- f) l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali;
- g) l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile;
- h) il coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per l'attività di promozione e semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura.

L'opera di modernizzazione dell'agricoltura viene attuata con il decreto legislativo n. 228 del 2001, attraverso il quale il legislatore ridefinisce:

- a) la figura dell'imprenditore agricolo e le attività connesse all'attività agricola;
- b) le attività agrituristiche;
- c) l'esercizio di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli;
- d) l'imprenditoria agricola giovanile;
- e) l'attività agromeccanica.

Al D.Lgs. n. 228 del 2001 ha fatto seguito il **D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99**, successivamente modificato dal **D. Lgs. 15 giugno 2005, n. 101** (in vigore dal 30 giugno 2005), il quale ha portato le seguenti principali novità:

- a) ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell' **"imprenditore agricolo professionale (IAP)"**, che ha sostituito la previgente figura di "*imprenditore agricolo a titolo principale*", al fine dell'applicazione della normativa relativa al settore agricolo;
- b) ha esteso tale qualifica anche alle società, e ha affidato alle Regioni l'accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali;
- c) ha dettato nuove disposizioni per le società agricole che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile;
- d) ha dettato nuove norme in materia di vendita di prodotti agricoli;
- e) ha provveduto a semplificare gli adempimenti amministrativi nei confronti del SIAN e del Registro delle imprese.

Con la pubblicazione di questi due decreti, si conclude l'iter del primo provvedimento di completamento dei principi-cardine della riforma agricola in coerenza con la politica agricola dell'Unione Europea e secondo l'indicazione contenuta all'art. 1, comma 2, lettera d), della Legge n. 38 del 2003: "*favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 228/2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999*".

Rimane la preesistente figura del coltivatore diretto al quale è riservato il diritto di prelazione agraria.

3. L'imprenditore agricolo

3.1. La nuova definizione di imprenditore agricolo

Il decreto legislativo n. 228 del 2001 ridefinisce, all'articolo 1, comma 1, la nozione civilistica di imprenditore agricolo, sostituendo l'articolo 2135 del Codice civile.

Secondo il nuovo articolo 2135 ¹:

*"1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.***

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che *"Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".*

E', dunque, imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali** (non più solo bestiame) e **attività ad esse connesse.**

Viene, poi, precisato che le attività agricole principali devono essere dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o marine.

Con la nuova definizione di imprenditore agricolo il legislatore ha, dunque, inteso ricomprendere nell'area dell'impresa agricola ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di un fase essenziale del ciclo stesso.

Ciò ha portato ad una esplicita estensione della disciplina dell'impresa agricola a quelle particolari attività (quali l'apicoltura, l'allevamento di maiali per l'ingrasso e non per la riproduzione) che in passato erano state ricondotte alla fattispecie dell'impresa agricola solo in via interpretativa.

Le attività tradizionali di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali possono essere svolte anche senza la connessione diretta con il terreno, anche se la norma fa riferimento ad un utilizzo potenziale. Così, ad esempio, le coltivazioni in serra o la funghicoltura, che vengono esercitate su piani rialzati hanno comunque carattere agricolo.

L'attività agricola è tale ancorché abbia per oggetto una sola fase necessaria del ciclo produttivo di carattere vegetale o animale e non l'intero processo. Così, ad esempio, la coltivazione delle piante non deve aver inizio dal seme, ma

¹ Il precedente articolo 2135 recitava:

"E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

può essere ricompreso anche l'acquisto della piantina già formata a condizione che la successiva fase di produzione comporti una crescita qualitativa e quantitativa del bene.

E' considerata agricola anche l'attività di prestazioni di servizi a condizione che sia svolta con le macchine e attrezzature utilizzate prevalentemente e normalmente in agricoltura. Quindi l'acquisto di una macchina (ad esempio, per lo sgombero della neve) che non viene utilizzata nel fondo, produce servizi di carattere commerciale.

3.2. Le attività connesse

Una delle novità più rilevanti è data dalla definizione delle "attività connesse" all'attività agricola principale, la cui connessione nel passato era stata definita solo da pronunce giurisprudenziali e da posizioni ministeriali.

Sono connesse le attività, **esercitate dal medesimo imprenditore agricolo**, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante **l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda** normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Affinché si possa parlare di "attività connesse" sono necessari due requisiti fondamentali.

Il primo di questi requisiti è dato dal **collegamento "soggettivo"**: le attività devono essere svolte dall'imprenditore agricolo che esercita un'attività agricola principale.

Il secondo requisito è dato dal **collegamento "oggettivo"**: le attività devono venire esercitate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.

Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando sono presenti i seguenti requisiti:

- a) **requisito soggettivo**: l'imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l'allevamento di animali;
- b) **requisito oggettivo**: i prodotti oggetto di tali attività devono provenire prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo di cui sopra.

La nuova formulazione non richiede più, quindi, che le attività connesse siano esercitate "nell'esercizio normale dell'agricoltura", così come prevedeva la disposizione abrogata.

Con la nuova disciplina, il richiamo all' "*esercizio normale dell'agricoltura*" è stato sostituito con il criterio della "*prevalenza*" nell'esercizio dell'attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti da terzi.

In conclusione, le attività connesse possono essere svolte senza condizionamenti di natura organizzativa e strutturale. Pertanto, ne deriva, ad esempio, che l'attività di macellazione, finora considerata commerciale, può rientrare nell'agricoltura se gli animali macellati sono stati allevati prevalentemente nell'azienda agricola.

Le attività connesse possono avere ad oggetto anche beni acquistati presso terzi purchè in misura non prevalente sotto il profilo quantitativo. Tuttavia è necessario che questi beni siano strumentali ai propri e quindi abbiano una funzione accessoria. Così, ad esempio, l'acquisto del vino da taglio e la miscita con il proprio genera un prodotto interamente agricolo, mentre è commerciale l'acquisto di vino confezionato destinato alla vendita.

Riassumendo, le novità apportate dalla legge in commento sono sostanzialmente tre:

- 1) **abbandono del concetto di esercizio normale dell'agricoltura**, per cui viene a cessare qualsiasi limite in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività, ai mezzi impiegati e alle tecniche adottate, che, pertanto, possono essere anche di tipo industriale;
- 2) **introduzione del concetto di prevalenza**, per cui le attività di trasformazione possono avere ad oggetto anche prodotti acquistati da terzi purchè rimangano prevalenti i propri prodotti e i prodotti provenienti da terzi siano comunque di derivazione agricola;
- 3) **inserimento delle attività dirette alla fornitura di servizi**, le quali per essere considerati agricole dovranno presentare i seguenti requisiti:
 - a) i mezzi impiegati per le prestazioni di servizi devono essere gli stessi che si utilizzano normalmente nell'azienda agricola;
 - b) detti mezzi devono essere impiegati prevalentemente nelle attività agricole;
 - c) le prestazioni devono essere svolte con personale e con mezzi dell'azienda agricola.

4. L'imprenditore agricolo professionale

La figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale, per quasi trenta anni è stata la qualifica di riferimento adottata in sede comunitaria al fine di stabilire requisiti uniformi tra gli Stati membri per selezionare gli agricoltori alle cui imprese concedere i sostegni previsti.

Il nostro paese aveva recepito quelle direttive con la legge n. 153 del 1975, il cui art. 12, conteneva appunto la nozione di **"Imprenditore agricolo a titolo principale" (IATP)**.

Dopo che l'Unione europea già dal 2000, con il Regolamento della CE n. 1257 del 17 maggio 1999, aveva abbandonato lo IATP, anche la legislazione italiana si è ora adeguata procedendo all'abrogazione espressa dell'art. 12 della legge n. 153/1975, e stabilendo che *"Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo"*.

Nell'ottica di completamento del processo di modernizzazione del comparto agricolo, si fa strada l'introduzione nel nostro ordinamento della figura, di derivazione comunitaria, dell' **"imprenditore agricolo professionale"**, che andrà, come abbiamo già detto, a sostituire la precedente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale.

Tale figura viene introdotto con il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, entrato in vigore il 7 maggio 2004.

All'articolo 1, comma 1 viene definito **imprenditore agricolo professionale (IAP)** *"colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento"*

del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Dunque due sono i requisiti essenziali:

- a) che venga dedicata all'attività agricola **almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo**;
- b) che si ricavi dalle attività svolte **almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro**.

Per l'imprenditore operante nelle **zone svantaggiate** previste dall'art. 17 del Regolamento UE n. 1257/1999 i requisiti elencati sono ridotti del **25%**.

Salta subito agli occhi che le due definizioni di IATP e IAP sono pressoché identiche. Esse differiscono per gli elementi quantitativi dei requisiti: l'art. 12 della legge n. 153 del 1975 richiedeva che lo IATP si dedicasse alle attività per almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo, ne ricavasse almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro, e fosse in possesso, per pratica o studio, di specifiche capacità professionali.

L'accertamento del possesso della qualifica di IAP è demandato, ad ogni effetto di legge, alle Regioni, fatta in ogni caso salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie e di cui parleremo più avanti.

5. Le società agricole

5.1. L'attribuzione alle società della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Nell'intento di superare le precedenti interpretazioni che limitavano il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo, di cui all'art. 12 della legge n. 153/1975, alla sola persona fisica, la legge di orientamento 5 marzo 2001 n. 57 e le disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 228/2001, hanno esteso tale riconoscimento anche alle persone giuridiche (società di persone e di capitali).

La norma viene incontro alla necessità di favorire lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura con positivi riflessi per le aziende sul versante della contribuzione obbligatoria dovuta agli Istituti Assicuratori.

Infatti, se da un lato la norma continua a richiedere che nello statuto della società sia previsto *“quale oggetto sociale **l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.**”*, nel merito prevede una sostanziale riduzione dei requisiti con riferimento alla presenza dei soggetti con qualifica di “imprenditore agricolo professionale (IAP)” nell'assetto societario.

Secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D. Lgs. n. 228/2001. le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora, oltre alla previsione nell'oggetto sociale dello statuto dell'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ricorrano le seguenti condizioni:

- a) nel caso di **società di persone** qualora **almeno la metà dei soci** sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari);
- b) nel caso di **società cooperative** qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed **almeno la metà dei soci** sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
- c) nel caso di **società di capitali** qualora **oltre il 50 per cento** del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale.

Successivamente, l'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. n. 99/2004 ha previsto le seguenti condizioni:

- a) nel caso di **società di persone**, qualora **almeno un socio** sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari);
- b) nel caso di **società cooperative**, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora **almeno un quinto dei soci** sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- c) nel caso di **società di capitali**, quando **almeno un amministratore** sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Vedi:Tavola n. 1).

Tavola n. 1

I requisiti per le società	
Tipologia società	Ulteriori requisiti soggettivi
Società di persone	Almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP. Per le SAS la qualifica si riferisce ai soci accomandatari
Società cooperative	Almeno un quinto dei soci deve possedere la qualifica di IAP
Società di capitali	Almeno un amministratore deve possedere la qualifica di IAP

Requisiti tempo-lavoro e reddito

Dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 99/2004 è stato approvato un nuovo provvedimento in materia, che ha completato e corretto alcuni aspetti della disciplina relativa all'imprenditore agricolo professionale e società agricola; si tratta del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 rubricato "*ulteriori disposizioni per la modernizzazione dell'agricoltura*".

Il decreto semplifica, specialmente per le società di capitali, le modalità per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale necessaria per poter usufruire delle citate agevolazioni tributarie.

Il nuovo provvedimento introduce in sintesi le seguenti novità.

1. l'attività svolta dagli amministratori di società di capitali che operano nel settore agricolo è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; quindi se l'amministratore unico o un componente del consiglio di amministrazione dedica **almeno la metà del proprio tempo lavorativo** a tale carica e ricavi **almeno la metà del proprio reddito di lavoro**, raggiunge i requisiti previsti dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004. A seguito della acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte dell'amministratore scattano le condizioni affinché tale qualifica sia acquisita anche dalla società.
2. Scatta la limitazione secondo la quale una persona può far acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale **ad una sola società**. Nulla vieta che il socio o l'amministratore abbia una posizione propria come impresa individuale.
3. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica socio di società di persone, o amministratore di società di capitali, ha **l'obbligo della iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura**; quindi gli

amministratori di società di capitali dovranno abbandonare la gestione della "collaborazione coordinata e continuativa".

4. Le **agevolazioni fiscali** possono essere richieste anche da soggetti privi della qualifica a condizione che abbiano presentato domanda di riconoscimento presso gli uffici regionali dell'agricoltura e siano iscritti nella apposita gestione INPS; la qualifica definitiva dovrà essere documentata entro 24 mesi. Questa agevolazione è veramente apprezzabile in quanto consente a chiunque di avviare una attività agricola ed ottenere immediatamente le agevolazioni fiscali previste per gli imprenditori agricoli professionali.

In sintesi:

- a) i nuovi parametri per avvalorare la figura dello IAP devono impegnare l'imprenditore professionalmente, per le attività agricole di cui all'articolo 2135 C.C., per un tempo-lavoro di almeno il 50%, nonché determinare il conseguimento di un ricavo reddituale complessivo, dall'esercizio delle citate attività, di almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro;
- b) questi parametri sono ridotti al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate;
- c) l'accertamento del possesso dei requisiti spetta alle Regioni; è fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, ulteriori verifiche.

5.2. La perdita dei requisiti

La disposizione contenuta nel nuovo comma 4 dell'articolo 2, del D. Lgs. n. 99/2004 dispone che la perdita dei requisiti di imprenditore agricolo professionale, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni fiscali ottenute, determina la decadenza delle agevolazioni medesime.

5.3. La denominazione o ragione sociale

5.3.1. Norme di carattere generale

L'articolo 2 del D. Lgs. n. 99/2004 detta norme sulle società agricole, stabilendo, in primo luogo, che l'indicazione di "società agricola" - ossia di società che abbia come oggetto sociale l'esclusivo esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 C.C. - deve risultare dalla ragione o dalla denominazione sociale.

Al primo comma si stabilisce, infatti, che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di "*Società agricola*".

Va subito precisato che non si tratta ovviamente di un nuovo tipo di società: le società costituibili sono sempre quelle indicate nel Codice Civile, le quali, nel caso di esercizio esclusivo delle attività agricole, dovranno recare nella denominazione o ragione sociale l'indicazione di "Società agricola".

Bisogna subito precisare che si tratta di un obbligo. Il tenore della norma non lascia dubbi: "*la ragione sociale ... **deve contenere***"; "*le società ... **devono inserire** nella ragione sociale ...*"

L'aggiornamento della ragione o della denominazione sociale è obbligatorio anche per le società già costituite alla data di entrata in vigore del

provvedimento (7 maggio 2004), anche se la norma non impone un termine per tale aggiornamento.

L'obbligo dell'indicazione della locuzione "**Società agricola**" ricade infine anche sulle società che già contengono il riferimento all'attività agricola (quali, ad esempio, "Agricola del Serrano SRL" o simili).

5.3.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Al fine di agevolare tale adempimento, il legislatore ha previsto la esenzione del pagamento dei "tributi e diritti" dovuti eventualmente per tale aggiornamento. Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 99/2004, come successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 101/2005, l'aggiornamento della ragione o della denominazione sociale effettuato negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e nei confronti di qualsiasi altro registro od elenco **è esente dal pagamento di qualsiasi tributo e diritto**.

In un primo momento tale esenzione era stata prevista solo per gli adempimenti previsti presso l'Agenzia del Demanio (catasto e pubblici registri immobiliari). Con la modifica apportata dal citato D. Lgs. n. 101/2005, tale esenzione è stata estesa a tutti gli adempimenti legati a tale comunicazione, compreso l'adempimento presso il Registro delle imprese.

Dunque, la comunicazione al Registro delle imprese riguardante la sola comunicazione prevista dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 99/2004, a decorrere dal 30 giugno 2005, è **esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria**.

Per l'adeguamento della ragione o della denominazione sociale con inserimento dell'indicazione di "**società agricola**" dovrà essere utilizzato il **Modello S2** (compilando i riquadri secondari A, B, 1), utilizzando il programma Fedra o simili.

Alla pratica dovrà essere allegata copia dell'atto notarile di variazione dei patti sociali/statuto e la pratica dovrà essere firmata digitalmente dal notaio.

Per la **società semplice** è possibile variare i patti sociali anche con contratto verbale, debitamente registrato presso il competente Ufficio del Registro.

In questo caso dovrà essere allegato il file della procura cartacea scannerizzata con le firme autografe di tutti i soci (salvo il caso in cui gli stessi siano in possesso di smart card).

Nel caso la trasmissione sia effettuata da un ragioniere/dottore commercialista, ai sensi dell'art. 2, comma 54, della legge 350/2003, sarà sufficiente apporre la firma digitale del professionista incaricato.

Per la modifica che contenga esclusivamente la variazione relativa alla ragione o alla denominazione sociale di società aggiungendo la dicitura "società agricola", come si è detto, è totalmente gratuita, **non dovendo scontare né l'imposta di bollo né i diritti di segreteria**.

5.4. L'attribuzione ai soci della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale

5.4.1. Norme di carattere generale

Secondo quanto stabilito al 3° comma dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 99/2004, l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge

14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora **almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto** come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile.

Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

5.4.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

Per la denuncia della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per i soci dovranno essere utilizzati il **Modello S5** – Modifica (quadri A e BB) + **Intercalare P** (quadri 1, 2 e 4; la qualifica di imprenditore agricolo professionale, va riportata nel quadro 10), utilizzando il programma Fedra o simili.

Per tale denuncia **è dovuto il diritto di segreteria** dell'importo di 50,00 euro, se presentata su supporto informatico, oppure di 30,00 euro, se presentata con modalità telematica.

In questo specifico caso **non è dovuta l'imposta di bollo**.

6. Le competenze dell'INPS

Con il D. Lgs. n. 99 del 2004 viene portato a completamento anche il riordino della disciplina previdenziale dell'imprenditore agricolo singolo ed associato, secondo la riformulazione dell'art. 2135 C.C., attraverso ulteriori e sostanziali modifiche rispetto alle precedenti novità introdotte in materia dal D. Lgs. n. 228/2001, che, come è noto, sono state illustrate con circolare 7 febbraio 2002 n. 34.

L'accertamento del possesso della qualifica di IAP è demandato, come si è detto, alle Regioni, fatto salvo il potere di verifica dell'INPS per quanto di sua competenza ai fini previdenziali. Si ricorda, infatti, che la legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente "*Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi*" ha introdotto l'obbligo assicurativo pensionistico per lo IATP, obbligo che oggi dovrà essere trasferito allo IAP dall'entrata in vigore del decreto legislativo (7 maggio 2004).

L'INPS avrà, dunque, la facoltà di svolgere, ai fini previdenziali, tutte le verifiche ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. n. 476 del 2001².

Su questo tema l'INPS si è già pronunciata con le Circolari n. 85 del 24 maggio 2004 e n. 100 del 1° luglio 2004, delle quali riportiamo i punti più rilevanti.

6.1. Requisiti tempo-lavoro e reddito

Nella formulazione della nuova figura imprenditoriale, il legislatore ha tenuto conto dell'insieme delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria che, come è noto, erano già applicabili ai fini dell'iscrivibilità al registro speciale delle imprese agricole (percentuale 50%) ma che, di converso, impedivano all'imprenditore l'iscrizione alla gestione previdenziale, considerato

² Concernente: *Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali*.

che i parametri richiesti dovevano garantire una percentuale minima pari a due terzi di tempo-lavoro e reddito.

Per quanto riguarda, in particolare, l'accertamento del reddito, nel contesto del comma 1 in trattazione, viene introdotta una importante ed attesa precisazione circa il computo globale dello stesso, risolvendo nella fattispecie in via definitiva le incertezze che spesso avevano sollecitato il ricorso al contenzioso amministrativo e/o giudiziario da parte di soggetti ai quali era stata negata l'iscrizione alla gestione previdenziale.

Infatti, al secondo capoverso del comma 1 è sancito che: *“le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.”*

6.2. Imprenditori agricoli professionali operanti nella zone svantaggiate

Ai fini della classificazione previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'imprenditore agricolo professionale, operante nelle zone svantaggiate, il legislatore ha previsto la riduzione al venticinque per cento dei requisiti di tempo-lavoro e di reddito.

La novità è contenuta nel riferimento alla disciplina regolamentare del Consiglio n. 1257/1999 che, all'art. 17, individua i principi applicativi che devono essere eseguiti per delineare le zone svantaggiate. (All. n. 1)

A tale proposito l'INPS fa osservare che il riferimento al regolamento CE opera esclusivamente nell'ambito dell'accertamento dei requisiti che, come è precisato al successivo punto 3, è demandato alle Regioni, mentre rimane confermata la disciplina in merito alla classificazione della zona tariffaria delle aziende ai fini dell'imposizione contributiva.

6.3. Gli ulteriori chiarimenti dell'INPS e l'iscrivibilità in carenza dei requisiti

L'INPS, con la **Circolare n. 48 del 24 marzo 2006**, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti previdenziali a seguito dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Al comma 5-bis, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 99/2004, così come sostituito dall'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, si afferma, infatti, che *l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, **deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.***

L'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 99/2004 ha attribuito alle Regioni la competenza ad accertare, a tutti gli effetti - compresi quelli previdenziali - il possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di IAP.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del DPR n. 476/2001.

I soggetti interessati all'iscrizione nella gestione previdenziale devono presentare all'INPS, unitamente alla relativa richiesta, il certificato regionale relativo al possesso dei requisiti di legge.

Iscrivibilità in carenza dei requisiti

L'INPS procederà alla "iscrizione con riserva", dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti.

Il D. Lgs. n. 101/2005 introduce una assoluta novità in materia, prevedendo l'iscrivibilità nella gestione, anche in carenza dei requisiti necessari, salvo il successivo perfezionamento degli stessi (art. 1, comma 5-ter).

Il comma in esame - osserva l'INPS - comporta l'applicazione delle norme sullo IAP nei confronti dei soggetti che, non ancora in possesso dei relativi requisiti, abbiano presentato istanza per l'accertamento degli stessi alla Regione e abbiano, altresì, richiesto all'INPS l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale.

Tali soggetti hanno 24 mesi di tempo - o il diverso tempo stabilito dalle singole Regioni - dalla data di presentazione dell'istanza alla competente Regione, per risultare in possesso dei requisiti previsti dal Legislatore e regolarizzare la propria posizione, pena la decadenza dagli eventuali benefici goduti.

Ne consegue che, a seguito della novellata disposizione, l'INPS deve iscrivere con riserva coloro che, anche se non in possesso dei requisiti, presentino apposita certificazione, rilasciata dalla Regione, comprovante solo l'avvenuta presentazione della domanda.

Costoro - avverte l'INPS - saranno cancellati *ab origine* dalla gestione previdenziale se dopo 24 mesi dalla data di presentazione della citata istanza alla Regione - o dopo il diverso termine stabilito dalla Regione - non risultino in possesso della certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione.

7. L'imprenditoria agricola giovanile

La definizione del "*giovane imprenditore agricolo*" viene introdotta dal D. Lgs. n. 99/2004, in attuazione del punto 1 della legge delega n. 38/2003, per qualificare, ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia (fiscale e previdenziale) una serie di interventi per favorire l'insediamento e la permanenza nel settore dell'agricoltura dei **giovani in età inferiore a quarantanni**.

Il primo comma dell'articolo 3, del D. Lgs. n. 99/2004 stabilisce che giovani imprenditori agricoli sono quelli con meno di 40 anni di età.

Il comma 3 introduce un credito d'imposta, pari ad un massimo di 5.000 euro annui per cinque anni, a favore dei giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento previsto dal relativo Regolamento comunitario 1257/1999: a questo scopo vengono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008.

Il quarto comma stabilisce che i contratti d'affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e al pagamento dell'imposta nella misura fissa.

8. L'attività agromeccanica.

La legge n. 38/2003 conteneva anche la delega " *a definire e regolamentare l'attività agromeccanica*" e l'art. 5 del D. Lgs. n. 99/2004 ne definisce modalità e contenuti.

E' definita attività agromeccanica "*quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e*

la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza”.

Sono inoltre considerate attività agromeccaniche “le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.”

Da una prima analisi della norma si evince che la natura delle attività elencate nell’articolo in questione, esercitate da un imprenditore agricolo mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, si configurano, anche ai fini previdenziali, quali attività agricole per “connessione” in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall’art. 2135 C.C.

9. La vendita al dettaglio dei prodotti agricoli

9.1. Norme di carattere generale

L’articolo 4 del decreto in commento innova la legge sulla vendita diretta, risalente al lontano 1963, consentendo agli imprenditori agricoli di esercitare tale attività su tutto il territorio nazionale, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La precedente normativa, dettata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 concernente “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti” autorizzava gli imprenditori agricoli alla vendita dei prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del fondo esclusivamente sul luogo di produzione dei prodotti stessi.

La nuova normativa amplia le capacità commerciali delle aziende agricole consentendo la vendita diretta anche di beni non prodotti dall’azienda agricola, purchè in misura non prevalente.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Tale comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Al comma 5 dell’articolo in commento viene, inoltre, previsto che tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

Nel successivo comma 6, si stabilisce che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Alla vendita diretta disciplinata dal decreto legislativo in esame continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto.

Al comma 8 dell'articolo 4 viene però introdotta la seguente novità: qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni, nel caso di imprenditori individuali, ovvero a lire 2 miliardi, nel caso di società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

Tali limiti sono stati successivamente innalzati dall'art. 1, comma 1064, lett. a) e b) della L. 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza 1° gennaio 2007, passando, rispettivamente a **160.000 euro** per gli imprenditori individuali e a **4 milioni di euro** per le società.

La disciplina dell'attività di vendita da parte di imprenditori agricoli di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda è dettata anche dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001, laddove si stabilisce che *“gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 L. n. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti **in misura prevalente** dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”*.

Il comma 7 del medesimo articolo sancisce, inoltre, che *“Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998”*.

Tuttavia, è bene tener presente quanto viene stabilito al successivo comma 8, secondo il quale *“Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998”*.

Da quanto sopra ne discende che **i produttori agricoli sono legittimanti a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi.**

Questa disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di **attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.**

Sull'argomento è intervenuto recentemente il Ministero delle attività produttive con la **Nota del 18 maggio 2005, Prot. 4272**, nella quale si sottolinea che, al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva, è necessario far riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8, dell'articolo 4. Pertanto, è l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non

ottenuti nella propria azienda, che determina il significato analitico del termine "prevalenza".

Dunque, è indispensabile rimanere entro i limiti fissati dal comma 8, poiché superare gli stessi comporta il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute del D. Lgs. n. 114/1998.

La Nota del Ministero delle attività produttive è riportata nell'Appendice Normativa.

9.2. La vendita al dettaglio in forma itinerante o su posteggio

La vendita diretta dei prodotti agricoli **in forma itinerante** è soggetta a **previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione** e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo prevede l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2991, così come modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, del D.L. n. 2/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 81/2006.

La comunicazione, oltre alle generalità del richiedente, all'ubicazione dell'azienda e agli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità **non è richiesta la comunicazione di inizio attività**.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 e della rispettiva legge regionale.

9.3. La vendita al dettaglio in sede fissa

Qualora si intenda esercitare la **vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico**, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita, come disposto dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 228/2001.

Conseguentemente, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 228/2001, l'azienda agricola può esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti in appositi locali, previa comunicazione di cui sopra, da non confondere con l'istituto della comunicazione stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998.

Il Ministero delle attività produttive ritiene, infine, che **le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 59 del 9 febbraio 1963 siano da ritenere tuttora valide**.

9.4. La vendita dei prodotti agricoli e l'iscrizione nel Registro delle imprese

Il Ministero delle attività produttive, con **Nota del 10 maggio 2006, Prot. 0004363**, oltre a ribadire che per aderire all'esercizio di vendita su tutto il territorio nazionale dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, gli imprenditori

agricoli sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese, ricorda anche che, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 77/1997, **per alcuni soggetti esercenti attività agricola l'iscrizione nel Registro delle imprese non costituisce un obbligo, ma una facoltà.**

Si tratta di quei produttori agricoli con un volume d'affari di modesta entità (volume d'affari non superiore a 2.582,28 euro).

La norma richiama l'art. 34, comma 4, primo periodo del D.P.R. n. 633/1972 (TU in materia di imposta sul valore aggiunto), la quale, osserva il Ministero, va letta alla luce delle successive modifiche.

Pertanto, anche i soggetti cui si riferisce la norma in materia IVA, per poter svolgere la vendita diretta secondo le modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, **sono tenuti ad espletare l'adempimento dell'iscrizione nel Registro delle imprese.**

Tuttavia, questi soggetti, anche se non iscritti nel Registro delle imprese, **possono esercitare la vendita dei propri prodotti sul fondo di produzione.**

Il Ministero, inoltre, in relazione alle autorizzazioni rilasciate agli imprenditori agricoli ai sensi della legge n. 59 del 9 febbraio 1963, ritiene che le stesse sono da ritenere a tutti gli effetti valide, purchè vengano convertite ed aggiornate ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministero conclude poi sostenendo che per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, **non è richiesta alla comunicazione** prevista dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001, così come modificato dall'art. 2-quinquies della legge n. 81/2006.

9.5. Nuovi limiti alla obbligatorietà dell'iscrizione dell'imprenditore agricolo nel Registro delle imprese

Come ricordato sopra, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 77/1997, **per alcuni soggetti esercenti attività agricola l'iscrizione nel Registro delle imprese non costituisce un obbligo, ma una facoltà.**

L'articolo 2, comma 3, della Legge 25 marzo 1997, n. 77 stabilisce che:

"Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria".

Si tratta di quei produttori agricoli con un volume d'affari di modesta entità (volume d'affari non superiore a 2.582,28 euro).

Bisogna rilevare che il comma a cui faceva riferimento la legge n. 77/1997, dopo le varie modifiche apportate al D.P.R. n. 633/1972, è ora il comma 6.

Per effetto del disposto di cui all'**articolo 4, comma 1, lett. b) del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006, e quindi in vigore da tale data), il primo periodo del comma 6, dell'art. 34, del D.P.R. n. 633/1972 è stato così sostituito:

"Ai produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis".

Lo stesso articolo ha inoltre soppresso il secondo periodo del comma 6, nel quale si prevedeva che *"Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati*

dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire" (pari a 7.746,85 euro).

Dunque, **il volume di affari di un'impresa agricola per la non obbligatorietà dell'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese passa da 2.582,28 euro a 7.000,00 euro.**

10. Le attività agrituristiche

Le attività agrituristiche sono state in passato definite dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730. Ciascuna Regione ha poi nel tempo emanato disposizioni attuative.

Una prima integrazione a tale legge è stata effettuata con l'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), il quale ha stabilito che *“Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome”*.

L'articolo 3 del D. Lgs. 228/2001 amplia ulteriormente l'individuazione delle attività agrituristiche, prevedendo, **ancorchè svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa**, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268.

La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

La nuova definizione provoca un notevole ampliamento delle attività riconosciute dal legislatore al comparto agrituristico al fine di favorire la valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche locali e tradizionali.

A ciò si va poi ad aggiungere che possono essere addetti alle attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

Nuova legge sull'agriturismo

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, la **Legge 20 febbraio 2006, n. 96**, concernente **“Disciplina dell'Agriturismo”**.

La nuova legge, in vigore dal 31 marzo 2006, sviluppa alcuni aspetti della precedente legge, approvata nel 1985, indicando, da una parte, procedure amministrative più snelle, dall'altra più stringenti requisiti di connessione con l'attività agricola, tesi ad esaltare le peculiarità dell'agriturismo nel panorama dell'offerta turistica complessiva del nostro Paese.

I punti salienti della nuova normativa

I principali punti della nuova legge sono:

- favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- un più stretto collegamento della ristorazione ai prodotti agricoli del territorio (in particolare quelli riconosciuti DOP e IGP),
- la spinta alla valorizzazione e alla incentivazione delle produzioni di qualità e tipiche;
- il recupero del patrimonio edilizio rurale;
- l'equilibrio nel rapporto Stato-Regioni che mette in risalto un sistema univoco di classificazione, ma lascia alle competenze locali il compito di dettare i criteri e i limiti per l'esercizio dell'attività agrituristica e i requisiti igienico-ambientali da adottare nelle imprese;
- la promozione delle attività di turismo equestre e di pesca-turismo;
- rilascio più rapido delle autorizzazioni (pur con immutato rigore nei controlli da parte delle Regioni),
- la costituzione di un Osservatorio nazionale, che pubblicherà, ogni anno, un rapporto nazionale sull'andamento del settore.

La nuova legge non avrà effetti immediati sul comportamento delle imprese, perché la competenza in materia di agriturismo è delle Regioni.

La definizione delle attività agrituristiche

All'articolo 2, comma 1, viene data la seguente definizione: *“Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”*.

Al comma 3 dello stesso articolo si afferma che *“Rientrano fra le attività agrituristiche:*

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;*
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo e modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;*
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;*
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”*.

La denuncia di inizio attività

Fermo restando il potere di controllo di Regioni e di Comuni, viene introdotto (art. 6) uno snellimento delle procedure amministrative che consente di avviare sollecitamente un agriturismo con una semplice dichiarazione di inizio dell'attività.

Gli operatori di agriturismo, per ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività, saranno chiamati, dalle Regioni, a frequentare corsi preliminari di preparazione.

Viene stabilito (art. 9), su tutto il territorio nazionale, che l'uso della denominazione "agriturismo" (e termini derivati) sia consentita esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica e siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 6.

L'Osservatorio Nazionale del Turismo

Per un più razionale coordinamento dello sviluppo del settore, e per favorire lo scambio di esperienze fra le diverse Regioni, è prevista (art. 13) l'istituzione di un **Osservatorio Nazionale dell'Agriturismo**, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Agenzia nazionale del turismo

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2006, il **D.P.R. n. 207 del 6 aprile 2006**, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo.

L'agenzia, elabora, secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnico-consultivo, il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.